

Margherita Mussi
Notaio

Monza – Via Passerini, 10 – Tel. 039.365048

N. 1841 di rep.

N. 1312 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno 2021 duemilaventuno addì 23 ventitre del mese di febbraio alle ore

11 undici

In Monza, via Passerini n. 10.

Sulla richiesta del signor DI GREGORIO GIANCARLO nato a Popoli (PE),
il 25 marzo 1954, residente a Gorgonzola (MI), vicolo Ponchielli n. 2,

Codice Fiscale DGR GCR 54C25 G878H nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Direttivo:

"ASSOCIAZIONE NUOVA BUSSOLA", con sede in Vimercate (MB), via
Bice Cremagnani n. 16

Codice Fiscale 94054870152

io sottoscritta dottoressa MARGHERITA MUSSI, Notaio in Monza, iscritto
al Collegio Notarile di Milano, certo della identità personale del richie-
dente,

ho assistito

onde redigerne il verbale, all'assemblea totalitaria della suddetta associa-
zione qui convocata mediante l'accordo di tutti i componenti del Consiglio
Direttivo e di tutti gli associati per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- . Trasferimento della sede dell'Associazione;
- . Modifiche dello statuto secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017 Co-
dice del Terzo Settore.

E col presente verbale, anche in funzione di segretario per unanime desi-

REGISTRATO
a Monza e Brianza
il 02/03/2021
n° 6769 Serie 1T
esente

gnazione, do atto che l'assemblea ha avuto il seguente svolgimento:

assume la presidenza a norma dell'articolo 18 dello Statuto Sociale il richiedente, il quale constata e dichiara che:

- sono qui presenti in proprio tutti gli associati aventi diritti di voto signori Riccardo Cascioli, Ermes Mariani e Ramiro D'Ellena ;

- oltre ad esso Presidente del Consiglio Direttivo è intervenuto l'altro amministratore in carica signora Margherita Borsalino.

Il presidente, quindi verificata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'assemblea regolarmente costituita, per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno rispetto ai quali tutti i presenti riconoscono di essere sufficientemente informati: in particolare nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

Iniziando la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno il Presidente illustra i motivi che rendono opportuno trasferire la sede dell'Associazione in Monza via Ugolini n. 11 ed i motivi che rendono necessario procedere alla modifica di alcuni articoli dello statuto dell'Associazione in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore. In particolare espone che occorre aggiungere nella denominazione dell'Associazione l'acronimo "ETS", meglio individuare l'ambito dell'attività dell'ente, di precisare che le persone giuridiche che possono diventare associate sono solo gli enti del terzo settore, di precisare le modalità di consultazione dei libri sociali per gli associati, di prevedere tra le competenze dell'assemblea anche la deliberazione sulla responsabilità degli organi sociali, di meglio precisare i criteri di elezione dei membri del Consiglio Direttivo e la gratuità della loro carica e di precisare le modalità di devolu-

zione del patrimonio residuo in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione.

Propone inoltre di conferire al Presidente ed al Consiglio Direttivo il più ampio mandato ed i relativi poteri a modificare lo Statuto qualora venisse richiesto dalla Autorità competenti ed a stipulare tutti gli atti connessi onde permettere l'iscrizione dell'Associazione al nuovo Registro Unico Enti Terzo Settore.

Il Presidente quindi illustra lo Statuto aggiornato dell'Associazione come sopra modificato.

In particolare il Presidente precisa che non vengono modificate la denominazione, la durata e lo scopo dell'ente.

Dopo esauriente discussione, si passa alla votazione con voto palese, in forza della quale il Presidente constata che l'assemblea all'unanimità

d e l i b e r a

1°) di trasferire la sede dell'Associazione da Vimercate (MB) via Bice Cremagnani n. 16 a Monza (MB) via Ugolini n. 11 e di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro, e pertanto di procedere all'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la nuova denominazione contenente l'acronimo "ETS" con correlativa modifica dell'art. 1 dello statuto come segue:

"Art. 1

E' costituita, con sede in Monza (MB) via Ugolini n. 11, una Associazione operante nel settore della cultura che assume la denominazione di

"ASSOCIAZIONE NUOVA BUSSOLA ETS"

2°) di meglio specificare l'attività che costituisce la finalità dell'Associazione con correlativa modifica dell'art. 3 dello statuto come segue:

"L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proponendosi di organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore.

Nello specifico promuovere e sostenere la diffusione del quotidiano on line "La Nuova Bussola Quotidiana" e di promuovere, sostenere ed istituire ogni iniziativa atta alla diffusione della apologetica cattolica mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi principalmente, benché non esclusivamente, di natura editoriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale .

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubbli-

co";

3°) di precisare che le persone giuridiche che possono diventare associate sono solo gli enti del terzo settore con correlativa modifica dell'art. 4 comma 1 dello statuto sociale come segue:

"Art. 4

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli altri Enti del Terzo Settore che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di altri enti del Terzo settore, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.";

4°) di prevedere le modalità di consultazione dei libri sociali per gli associati con correlativa modifica dell'art. 6 dello statuto come segue:

"Art. 6

La qualifica di Socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le deliberazioni demandate dal presente statuto;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione esclusivamente presso la sede legale della Associazione previa richiesta scritta al Presidente.

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.";

5°) di prevedere anche la nomina dell'organo di controllo e meglio precisare la gratuità delle cariche sociali con correlativa modifica dell'art. 13 dello statuto e con l'aggiunta di un nuovo articolo 22 come segue:

"Art. 13

Sono Organi dell'Associazione:

Assemblea degli Associati;

Presidente della associazione;

Consiglio Direttivo;

Organo di Controllo.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.";

"Art. 22

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da

revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge , l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.";

6°) di prevedere tra le competenze dell'assemblea anche la deliberazione sulla responsabilità degli organi sociali con correlativa modifica dell'art. 15 dello statuto come segue:

"Art 15

L'Assemblea Ordinaria:

- a. Approva il bilancio consuntivo;
- b. procede alla nomina delle cariche sodali;
- c. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d. approva gli eventuali regolamenti;

f. delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno 1/5 degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data richiesta.";

7°) di precisare le modalità di devoluzione del patrimonio residuo in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione con correlativa modifica del precedente art. 22 ora articolo 23 dello statuto sociale come segue:

"Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea nel rispetto del quorum indicato all'articolo 17.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, sentito il parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e comunque nel rispetto delle norme di legge in vigore in materia di Enti del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.";

8°) di dare atto che lo Statuto aggiornato dell'Associazione è quello che risulta dal documento che si allega sotto "A" al presente verbale, previo esa-

me ed approvazione da parte dei presenti;

9°) di approvare la certificazione patrimoniale mobiliare rilasciata da Intesa Sanpaolo spa con sede in Torino filiale di Monza in data 18 febbraio 2021 che si allega sotto "B" al presente atto e di determinare in euro 30.000,00 (trentamila virgola zerozero) la dotazione patrimoniale indisponibile a garanzia dell'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), quale quota dell'intero patrimonio netto di euro 195.580,10 centonovantacinquemilacinquecentoottanta virgola dieci destinando così la differenza di euro 165.580,10 centosessantacinquemilacinquecentoottanta virgola dieci a patrimonio disponibile per la generalità dei fini istituzionali;

10°) di facoltizzare il Presidente del Consiglio Direttivo ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, conferendo allo stesso il più ampio mandato al fine di ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, intervenendo ove opportuno in atti notarili necessari per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo, come previsto dall'art. 22 comma 1bis del citato decreto e con espressa facoltà di delegare il notaio alla presentazione della relativa domanda;

11°) di ratificare già fin d'ora in tutto l'operato del Presidente sia per quanto riguarda la modifica dello statuto che per le procedure che andranno

adottate per ottenere l'iscrizione di cui sopra.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro a sensi art. 82 d.lgs. 117 del 2017.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 11 undici e minuti 40 quaranta previa approvazione del presente verbale, scritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno e da me letto all'assemblea ed al suo Presidente che mi hanno dispensato dalla lettura degli allegati.

Consta di tre fogli e ne occupa dieci pagine non complete

F.to Giancarlo Di Gregorio

F.to Margherita Mussi notaio

** ** *

Allegato "A" del N° 1841/1312 di Rep.

** ** *

"ASSOCIAZIONE NUOVA BUSSOLA ETS"

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Denominazione - Sede

Art. 1

E' costituita, con sede in Monza (MB) via Ugolini n. 11, una Associazione operante nel settore della cultura che assume la denominazione di

"ASSOCIAZIONE NUOVA BUSSOLA ETS"

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art 2

L'Associazione Nuova Bussola è un ente che opera senza fini di lucro allo scopo di promuovere la difesa e la diffusione della fede così come viene presentata dal Magistero della Chiesa Cattolica.

Art. 3

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proponendosi di organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore.

Nello specifico promuovere e sostenere la diffusione del quotidiano on line "La Nuova Bussola Quotidiana" e di promuovere, sostenere ed istituire ogni iniziativa atta alla diffusione della apologetica cattolica mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi principalmente, benché non esclusivamente, di natura editoriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale .

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanzia-

re le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III

Soci

Art. 4

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli altri Enti del Terzo Settore che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di altri enti del Terzo settore, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto della richiesta sarà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio.

Art. 6

La qualifica di Socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente statuto;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione esclusivamente presso la sede legale della Associazione previa richiesta scritta al Presi-

dente.

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Art 7

I Soci sono tenuti a versare, entro il termine fissato dall'Organo Amministrativo, il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote e i contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Art. 8

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel libro Soci.

Art. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera. Qualora l'escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 15 giorni, ricorrere all'assemblea dei soci il cui responso è insindacabile.

TITOLO V

Fondo comune

Art 11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da:

1. contributi associativi;
2. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione
3. eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione dai soci o da terzi per un miglior conseguimento degli scopi sociali;
4. avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Art. 12

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre. L'Organo Amministrativo entro quattro mesi, o a causa di particolari eventi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve predisporre il rendiconto economico/finanziario consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Art. 13

Sono Organi dell'Associazione:

Assemblea degli Associati;

Presidente della associazione;

Consiglio Direttivo;

Organo di Controllo.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art. 14

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso scritto da affiggersi nel locale della Sede sociale e da inviare agli aventi diritto, tramite raccomandata, fax o mail (all'indirizzo indicato dall'avente diritto) almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella Sede o altrove, purché in Italia), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art 15

L'Assemblea Ordinaria:

- a. Approva il bilancio consuntivo;
- b. procede alla nomina delle cariche sodali;
- c. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d. approva gli eventuali regolamenti;
- f. delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno 1/5 degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data richiesta.

Art. 16

L'Assemblea di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

Art. 17

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costitui-

ta quando siano presenti i 3/4 degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere relative sullo scioglimento dell'Associazione saranno valide se prese con il voto favorevole dei 3/4 dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle Assemblee ciascun associato maggiorenne ha diritto ad un (1) voto e può farsi rappresentare da un altro associato. Ciascun associato non può rappresentare più di cinque associati. Non possono partecipare alle assemblee gli associati che non risultino in regola con il pagamento delle quote sociali, ed essi non sono considerati nel calcolo del quorum costitutivo.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Presidente

Art. 19

Il Presidente, che viene eletto dalla Assemblea Ordinaria degli associati, resta in carica quattro (4) esercizi ed è rieleggibile. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Consiglio Direttivo

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di

sette (7) membri eletti dalla Assemblea Ordinaria dei soci.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro (4) esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può eleggere nel suo seno il Vice Presidente e può nominare, qualora lo ritenga opportuno, un Amministratore al quale delegare lo svolgimento di tutte o di parte delle operazioni di ordinaria e/o straordinaria amministrazione

Il Consiglio Direttivo è convocato, dal Presidente, almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso presso la sede dell'associazione o mediante lettera da spedirsi non meno di tre (3) giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c. compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e. deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome;
- f. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

g. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

h. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente, al Vice Presidente e all'eventuale Amministratore delegato, nei limiti delle deleghe.

Art 21

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, tramite sostituzione tra i primi dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 22

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31,

la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge , l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea nel rispetto del quorum indicato all'articolo 17.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci. Esaurita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, sentito il

parere del competenze Ufficio del Registro del Terzo Settore e comunque nel rispetto delle norme di legge in vigore in materia di Enti del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

F.to Giancarlo Di Gregorio

F.to Margherita Mussi

Monza, 18/02/2021

Spett.le
ASSOCIAZIONE NUOVA BUSSOLA
Via Bice Cremagnani 16
20871 Vimercate (MB)

Oggetto: certificazione patrimonio mobiliare

Come da Voi richiesto, la presente per attestare che alla data del 18/02/2021 ore 14.51 il Vostro patrimonio mobiliare presso Intesa Sanpaolo SpA risulta essere il seguente:

saldo contabile del conto corrente n. 55000/1000/155311 pari a 195.580,10€
(centonovantacinquemilacinquecentottanta/10).

Distinti saluti,

INTESA SANPAOLO SPA
Filiale Terzo Settore Milano Est e
Monza

Giuseppe Di Giuseppe

Monflete Anna

